



ArgoGlobal Assicurazioni

Corpi Veicoli Terrestri

Garanzia Collisione

Convenzione C.I.S.L.



Edizione Dicembre 2018

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.) - Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

CONTRAENTE - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

DEGRADO - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

FAMIGLIA - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

FRANCHIGIA - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE - la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

PREMIO - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

SCOPERTO - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

SOCIETA' - ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

VALORE COMMERCIALE - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

VALORE DI LISTINO A NUOVO - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto.

Premio minimo comunque acquisito 50.000 € , con rateazione semestrale.

ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

ART. 5 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione

ART. 6 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione;

ART. 7 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898).

ART. 8 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

ART. 10 – RINNOVO DEL CONTRATTO

il contratto si intende annuale senza tacita proroga e pertanto, alla scadenza indicata in polizza si cesserà senza obbligo di comunicazione alcuno.

ART. 11 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 12 – ESCLUSIONI.

Le garanzie, prestate al bene assicurato, non operano per i danni:

- a) provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni e confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di

- qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
 - d) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
 - e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal Regolamento particolare di gara;
 - f) provocati dal Conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - g) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - h) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - i) verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
 - j) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in Polizza;
 - k) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
 - l) verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovra a spinata o a mano o di circolazione fuori strada;
 - m) se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;
 - n) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
 - o) causati da operazioni di carico e scarico;
 - p) subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura;
 - q) causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
 - r) preesistenti al Sinistro denunciato.

ART. 13 - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) Perdita totale del veicolo

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo, fermo il Massimale di 10.000€ previsto in polizza. Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare all'Assicurato.

Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall'Assicurato l'eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.

B) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

C) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

D) Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, **non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Società in tal senso.**

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- a) far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- b) sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

ART. 16 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

ART. 17 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. **In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.**

ART. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 19- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamenti in essere

ART. 20 – REGOLAZIONE PREMIO

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (numero adesioni al programma), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Premio per singola inclusione: € 150,00

Per le inclusioni fatte nel primo semestre il premio lordo sarà pari al 100% del premio lordo convenuto

Per le inclusioni fatte nel secondo semestre il premio lordo sarà pari al 60% del premio lordo convenuto

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà inviata dalla Società entro 30 giorni dalla ricezione dei dati, mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società nell'ambito del premio minimo di polizza pattuito.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 21 – CLAUSOLA INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione indicata sul frontespizio di polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

L'Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.

GARANZIA COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di **collisione con altri veicoli a motore identificati**.

ART. 2.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- a) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- c) sviluppo, controllato o meno, d'energia nucleare o radioattività, in ogni modo determinatosi;
- d) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Sono inoltre esclusi i danni:

- e) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- g) causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- h) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- i) causati direttamente da caduta di neve, di grandine o d'oggetti di qualsiasi genere, salvo che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- j) subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante d'altri requisiti prescritti dalla legge;

- k) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- l) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

ART. 2.4 – SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione del danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco